



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.P.E.C.

**Associazione Italiana
Imprenditori per
un'Economia di Comunione**



PREAMBOLO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di Comunione", anche in forma abbreviata "A.I.P.E.C".

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Loppiano, 50064, Incisa Val d'Arno (FI) presso il Polo Lionello Bonfanti, località Burchio.
2. Possono essere istituite, su decisione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, sedi secondarie e distaccate in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Norme regolatrici

Il funzionamento dell'Associazione, gli scopi che la stessa si propone e i mezzi per attuarli sono contenuti, salvo l'applicazione delle norme inderogabili di legge, nel presente Statuto e nel Codice Etico che si allegano all'Atto costitutivo per costituirne parte integrante e sostanziale.

TITOLO I

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 5 – La missione e gli scopi



1. AIPEC vuole favorire la crescita e la diffusione dell'economia di comunione nella società e nel mondo economico e produttivo, vuole promuovere quella consapevolezza di valori sociali e civili che generano nelle comunità territoriali una propensione imprenditoriale inclusiva, AIPEC vuole sostenere le aziende che aderiscono all'associazione nel creare valore condiviso per sé e nei territori in cui concretamente operano.
2. L'Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro né natura commerciale. Tuttavia, essa può promuovere, svolgere o partecipare ad attività finalizzate a una migliore realizzazione degli scopi associativi.
3. Per il perseguimento dei suindicati scopi l'Associazione potrà richiedere e avvalersi di contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, privati e da Istituti finanziari nonché dall'Unione Europea e da Organizzazioni Internazionali.

Art. 6 - Attività

1. Per il raggiungimento dei suindicati scopi l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni spontanee e gratuite dei propri associati, ai quali compete soltanto il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e documentate. Tuttavia, l'Associazione può avvalersi di competenze specializzate di soci o di soggetti esterni, di strutture, società, Enti pubblici e privati, mediante specifico impegno di spesa disposto dal Consiglio Direttivo.
2. L'associazione, tra l'altro, promuove le seguenti attività nel rispetto delle limitazioni poste dalle leggi vigenti:
 - a) assistere e supportare i propri associati tramite servizi integrati di consulenza specialistica (legale, fiscale, finanziaria, tributaria, gestionale, informatica, ambientale, assicurativa, etc.) anche mediante la collaborazione di professionisti, imprese ed enti di comprovata fiducia;
 - b) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche mediante la promozione e la stipula di accordi, convenzioni e contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
 - c) organizzare e partecipare a convegni, studi, dibattiti, seminari e *work-shop* su temi economici e sociali di carattere generale o settoriale, con particolare attenzione ai valori e ai principi di EdC e alla cultura del dare;
 - d) promuovere e diffondere la cultura del dare, dei valori e dei principi dell'EdC e di un nuovo modo di fare impresa mediante la pubblicazione di opuscoli, saggi, periodici, riviste, collane e monografie, nonché la creazione e la gestione di siti web finalizzati alla diffusione dei valori e degli scopi dell'Associazione;



- e) promuovere e finanziare la formazione di imprenditori ispirati dall'EdC;
 - f) promuovere idonee forme previdenziali e assicurative in favore degli associati;
 - g) stipulare convenzioni e accordi con Istituti di credito, banche e assicurazioni al fine di ottenere per gli associati condizioni di favore nell'accesso ai servizi creditizi e assicurativi in genere;
 - h) incentivare e favorire la mobilità dei giovani imprenditori, degli studiosi impegnati nello sviluppo di nuove forme di cooperazione imprenditoriale e nell'internazionalizzazione delle imprese, nonché nella promozione di un nuovo modo di fare impresa, con particolare attenzione ai valori e ai principi dell'EdC, mediante l'istituzione di borse di studio e lavoro di mobilità nazionale e internazionale;
 - i) incentivare e finanziare le attività di ricerca e i progetti di sviluppo imprenditoriale elaborati da imprenditori e studiosi finalizzati allo sviluppo di nuove forme di cooperazione imprenditoriale, all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione di un nuovo modo di fare impresa, con particolare attenzione ai valori e ai principi dell'EdC, mediante l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca presso Università e Istituti di ricerca e istruzione;
 - l) promuovere e favorire la cooperazione con Università, Enti di ricerca, Organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali con finalità affini a quelli dell'Associazione.
3. L'Associazione, altresì, si impegna a promuovere, aderire e svolgere ogni ulteriore azione e attività che si renda necessaria al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

TITOLO II

SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato.
2. Per essere ammessi nella qualità di socio ordinario è necessario presentare domanda scritta, a firma del titolare della ditta o del legale rappresentante dell'impresa, indirizzata all'Associazione in cui è necessario indicare:



- a) denominazione, sede legale, partita IVA;
 - b) nome, luogo e data di nascita, codice fiscale dei legali rappresentanti dell'impresa richiedente e, se diverse, delle persone a cui è delegata la rappresentanza dell'impresa nell'Associazione.
 - c) la dichiarazione del godimento e del pieno possesso dei diritti civili e politici dei rappresentanti legali e dei delegati alla rappresentanza dell'impresa nell'Associazione;
 - d) il settore merceologico di appartenenza;
 - e) la natura dell'attività svolta dall'impresa;
 - f) l'eventuale presenza di sedi secondarie;
 - g) l'appartenenza a reti di imprese, consorzi, gruppi, intese e altre forme di cooperazione imprenditoriale;
 - h) il numero dei dipendenti e le relative modalità di assunzione;
 - i) l'accettazione, senza riserve, del presente Statuto e del Codice Etico;
 - l) l'impegno a rispettare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare la quota associativa entro 30 giorni dall'avvenuta ammissione;
 - m) l'autorizzazione al trattamento di tutti i dati personali raccolti *ex* d.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni per le sole finalità dell'Associazione.
3. Per essere ammessi nella qualità di Socio aderente è necessario presentare domanda scritta, firmata dall'interessato, indirizzata all'Associazione in cui è necessario indicare nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione.
4. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Comitato dei Garanti, si riserva il potere di effettuare opportuni controlli circa la sussistenza dei surriferiti requisiti, nonché la conformità dello statuto dell'impresa richiedente l'ammissione a quello dell'Associazione e ai principi e valori formanti il Codice Etico, nonché l'effettivo perseguimento degli scopi associativi.
5. Tutti coloro i quali non presentano i requisiti per essere ammessi in qualità di socio ordinario o aggregato possono fare richiesta di ammissione in qualità di socio aderente.
6. La domanda di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda si intenderà accolta ove nel termine di 30 giorni non pervenga risposta negativa del Consiglio Direttivo al richiedente nel domicilio indicato nella domanda.



7. In caso di diniego motivato di ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente dell'Associazione. La domanda sarà riesaminata nella prima Assemblea ordinaria dei soci che si pronuncerà in via definitiva.

8. La qualità di socio s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso da inviare con lettera raccomandata o posta certificata almeno 3 mesi prima del termine dell'anno sociale all'Associazione.

Art. 8 - *Categorie di soci*

1. I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione. Saranno altresì considerati soci fondatori coloro i quali aderiranno all'Associazione entro il 31.12.2012.

b) Soci ordinari: possono richiedere l'ammissione in qualità di Socio ordinario gli imprenditori e le imprese, i professionisti, gli studi associati di professionisti e tutti coloro che svolgendo un'attività in proprio sono muniti di partita IVA;

c) Soci aggregati: associazioni, fondazioni, onlus, consorzi e raggruppamenti di imprese in genere che condividono gli scopi del presente statuto, i valori e i principi dell'EdC.

d) Soci aderenti: coloro che assumono precisi impegni per il raggiungimento degli obiettivi AIPEC sul territorio in affiancamento ai soci ordinari, tali impegni vengono riconfermati o modificati annualmente, di comune accordo tra interessato e referente territoriale, come atto di rinnovo dell'adesione, in aggiunta al versamento della quota associativa, quale contributo alle spese dell'associazione. Gli impegni di cui sopra vengono definiti e periodicamente rivisti dal consiglio direttivo che li comunica ai referenti territoriali e possono anche essere proposti dai diretti interessati ma devono essere rivisti dal Consiglio Direttivo. I soci aderenti godono del diritto d'elettorato attivo e passivo, ma con i seguenti limiti:

- possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo in seno all'assemblea, ma per ogni 5 voti dei soci aderenti verrà attribuito un solo voto aggiuntivo e in ogni caso tali voti degli aderenti non potranno mai superare il 49% dei voti complessivi espressi dall'assemblea;
- i soci aderenti possono altresì proporre – eleggendolo a maggioranza dei presenti soci aderenti che si candideranno – un loro rappresentante all'interno del consiglio direttivo. Tale consigliere avrà i medesimi poteri degli altri consiglieri ma non potrà mai essere eletto dal Consiglio Direttivo quale presidente.



e) *Soci onorari*: coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha deliberato di considerare appartenenti all'Associazione in virtù di specifiche competenze e meriti e in relazione al sostegno portato con la loro opera e le loro idee alla promozione e diffusione dei valori di EdC. Sono esonerati dal versamento della quota associativa.

L'ammissione a socio ordinario, aggregato e aderente è concessa dal Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati. I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo con decisione unanime a seguito della quale il Presidente ne propone la nomina all'interessato.

Art. 9 - Perdita dello status di socio

1. La qualità di socio si perde

per: a) decesso;

b) recesso;

c) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;

d) cessazione dell'attività esercitata dall'impresa o dal raggruppamento di imprese; e) reiterata morosità nel pagamento delle quote associative;

f) espulsione motivata da grave inadempienza agli obblighi associativi o da comportamenti non conformi al Codice Etico, adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato e il Comitato dei Garanti.

g) interdizione, condanna passata in giudicato per delitti contro la persona, la famiglia, l'economia pubblica, l'industria, il commercio e l'ambiente.

2. Il cambio di ragione sociale non comporta la perdita di qualità di socio.

3. Il recesso o la perdita della qualità di socio non esonera dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso e non dà diritto al rimborso di quelle versate. Può tuttavia comportare l'interruzione dei diritti e degli obblighi assunti nell'ambito di progetti pluriennali.

4. Con la cessazione del rapporto associativo il socio decade automaticamente e con effetto immediato dalle cariche rivestite all'interno dell'Associazione, nonché dagli incarichi di rappresentanza esterna.

Art. 10 - Diritti dei soci



1. I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti, eventualmente, dall'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni e confederazioni.
2. I soci ordinari, aggregati e aderenti - questi ultimi nei limiti stabiliti dall'art.8 - hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi dell'Associazione, nonché alle cariche di rappresentanza esterna, secondo le modalità previste dal presente statuto purché in regola con gli obblighi statutari.
3. Tutti i soci hanno diritto di essere informati e di poter partecipare a tutte le attività compiute o programmate dall'Associazione, nonché di visionare i libri associativi, i documenti, le delibere, i registri e i bilanci dell'Associazione, nonché di poter frequentare liberamente i locali dell'Associazione.
4. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché, limitatamente ai soci fondatori, ordinari e aggregati, di poter utilizzare *brand*, marchi e loghi ufficiali di cui è dotata l'Associazione nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.
5. I soci hanno diritto di poter usufruire - nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e di cronologia nella richiesta - dei servizi, gratuiti e non, messi a disposizione dall'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di presentare ricorso avverso le delibere assembleari, nonché le decisioni del Comitato Direttivo, oltre che innanzi agli organi della giustizia ordinaria, innanzi al Presidente.
7. I soci possono altresì presentare una segnalazione al Comitato dei Garanti circa il mancato rispetto dei doveri di lealtà, diligenza, buona fede, corretta amministrazione da parte degli organi dell'Associazione, nonché il mancato rispetto dei doveri associativi da parte dei singoli aderenti.
8. Tutti i soci hanno in qualsiasi momento il diritto di recesso dall'Associazione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata a/r o p.e.c. all'Associazione. In ogni caso, per quanto riguarda il versamento della quota associativa, il recesso avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 - Doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico e le decisioni adottate dagli organi associativi.
2. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale, ispirata alla cultura del dare, dei valori dell'EdC e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria e dei suoi partecipanti.
3. In virtù dell'adesione all'Associazione, in particolare, il socio si impegna a:
 - a) partecipare attivamente alla vita associativa;



- b) impegnarsi a cooperare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione anche mediante l'attività individualmente svolta nella propria impresa;
- c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Libro dei Soci, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari; d) versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione del Presidente, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa dalle cariche direttive e rappresentative interne ed esterne ricoperte nell'Associazione;
- d) sospensione dal diritto di elettorato attivo e/o passivo per un periodo non superiore a sei mesi;
- e) sospensione dal godimento di ogni diritto associativo, servizio e dalla partecipazione a ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico.

2. Le sanzioni vengono irrogate dal Consiglio Direttivo sentito l'interessato e il parere del Comitato dei Garanti. Il provvedimento di espulsione deve altresì essere ratificato dall'Assemblea.

3. E' possibile proporre ricorso al Comitato dei Garanti nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI



Art. 13 - Quota associativa

1. Tutti i soci sono tenuti, al momento dell'iscrizione e ogni anno entro e non oltre il 31 Marzo al fine di determinare il rinnovo tacito dell'adesione all'Associazione al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
2. Esclusivamente ai fini del versamento della quota associativa i soci ordinari possono essere suddivisi in categorie, con possibilità di prevedere – con decisione dell'Assemblea – differenti quote per le diverse categorie.
3. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.
4. La quota associativa prevista per i soci aderenti è ad offerta libera e consapevole nella misura minima di €10,00.
5. Il Consiglio Direttivo annualmente può rideterminare l'ammontare della quota associativa e di eventuali contributi integrativi, nonché prevedere per l'espletamento delle attività volte alla realizzazione degli scopi associativi ulteriori contributi straordinari.
6. La quota associativa è dovuta per intero a far data della ammissione del socio a prescindere da quale sia il momento di ingresso nell'Associazione, ma chi verserà la propria quota associativa dopo il mese di ottobre si iscriverà anche per l'anno successivo.
7. La quota e i contributi associativi riscossi, maturati o comunque dovuti all'Associazione non sono rimborsabili né trasmissibili ad altri soggetti.
8. Il socio recedente o escluso non avrà diritto alla restituzione delle quote associative versate e sarà tenuto al versamento delle quote e dei contributi dovuti per gli anni trascorsi e per quello in corso non ancora versati.

Art. 14 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dalle quote di iscrizione e dai contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 13;
 - b) dai beni mobili e immobili, dalle partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o per qualsiasi altra ragione siano acquisiti in proprietà dall'Associazione;



c) dai contributi, rimborsi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni in genere disposti in favore dell'Associazione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, nonché da parte di Organizzazioni Internazionali e nazionali, Istituti di credito ed Enti pubblici e privati in genere;

d) dagli avanzi di gestione e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;

e) dai canoni, pigioni, interessi attivi comunque dovuti all'Associazione e dalle altre rendite patrimoniali;

f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché secondarie e ammesse ai sensi delle leggi fiscali;

2. Il patrimonio sociale con ogni suo incremento e accessione è indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale e l'eventuale residuo attivo, eliminate le passività, verrà devoluto secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

3. In ogni caso, il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 15 - Amministrazione del patrimonio e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo. I singoli atti amministrativi e di gestione relativi ad acquisti, spese, finanziamenti, erogazioni in genere devono essere preventivamente visti dal Tesoriere sulla base di preventivo di spesa approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni anno entro e non oltre il 30 Aprile deve essere redatto il bilancio di chiusura a cura del Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Tesoriere da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il successivo 30 Giugno.

4. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione del Presidente e del Tesoriere sull'andamento della gestione sociale.

5. Ogni anno in concomitanza della redazione del bilancio deve essere redatto, confermato e/o aggiornato, in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale in base alle disposizioni regolamentari in materia.

6. Il bilancio preventivo e l'inventario devono essere depositati almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione degli stessi presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



7. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV

GOVERNANCE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - *Organi*

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato dei Garanti
- h) il Collegio dei Revisori Contabili.

2. Le procedure di funzionamento degli Organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare, nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

3. Decadono dalle cariche assunte coloro i quali non intervengano a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e congruo preavviso, nonché si rendano gravemente inadempienti agli obblighi assunti.

4. Tutti i mandati elettivi hanno la durata di tre anni. L'organo, tuttavia, nella sua intera composizione può essere integralmente confermato per uguale periodo da parte dell'Assemblea. Non possono tuttavia essere rieletti soci che siano decaduti dall'incarico per gravi irregolarità, inadempienze o reiterato assenteismo.



5. Per la sola elezione del Consiglio Direttivo ciascun socio ha diritto a esprimere due preferenze.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
7. E' incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente e componente il Consiglio Direttivo la candidatura a qualsiasi consultazione elettorale pubblica o l'assunzione di cariche pubbliche di rilevanza politica o istituzionale a livello internazionale, nazionale, regionale o provinciale.
8. Tutte le cariche elettive non sono delegabili e non è ammesso il voto per rappresentanza.
9. Non possono essere eletti soci non in regola con il versamento della quota associativa.
10. I soggetti eletti o nominati restano in carica anche dopo la scadenza del loro mandato per il solo svolgimento delle funzioni ordinarie sino alla loro sostituzione effettuata secondo le regole statutarie.
11. Con apposito regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo da approvare dall'Assemblea in seduta straordinaria è possibile procedere alla istituzione di nuovi organi.
12. Ciascun organo, può a maggioranza assoluta dei suoi membri deliberare per lo svolgimento di riunioni e/o convocazioni secondo modalità audio/video con la partecipazione obbligatoria del Segretario Generale e la redazione di apposito verbale.

Art. 17 - A s s e m b l e a

Convocazione e diritto di voto

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione cui compete l'assunzione delle maggiori decisioni, nonché l'individuazione della linea di indirizzo da seguire e delle attività da compiere in vista del perseguimento e del raggiungimento degli scopi associativi. Le sue delibere, assunte in conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e aggregati iscritti nell'apposito Libro dei soci, nonché dai rappresentanti dei soci aderenti. Possono altresì partecipare senza diritto di voto tutti i soci aderenti e i soci onorari.
3. Non possono partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sostituzione dal Vice Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 Giugno e in via straordinaria ogni qual volta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci o pervenga richiesta motivata da almeno un quinto dei soci. L'Assemblea sollecitata dai soci dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente.



6. L'avviso di convocazione dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della convocazione, mediante affissione nella sede sociale, pubblicazione sul sito internet e comunicazione personale ai soci a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o P.E.C. e contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione da tenersi non oltre venti giorni dalla prima, nonché dell'ordine del giorno da trattare. Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede associativa, purché adeguatamente motivato. In caso di motivate ragioni di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a dieci giorni.
7. Ogni socio fondatore, ordinario o aggregato partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto.
8. I soci aderenti possono nominare in seno all'Assemblea dei loro rappresentanti tra i soci fondatori e ordinari ai quali verrà attribuito un voto aggiuntivo ogni 5 (cinque) soci aderenti rappresentati.
9. Eventuali modifiche dei criteri e delle attribuzioni di voto di cui ai commi 7-8 sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
10. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci ordinari o aggregati.
11. I soci aderenti esprimono per iscritto, anche a mezzo delega, la propria preferenza circa il socio fondatore o ordinario da nominare quale loro rappresentante.

Art. 18 - A s s e m b l e a

Funzionamento e competenze

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza, da un Vice Presidente o dal consigliere più anziano.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei soci fondatori, ordinari o aggregati risultanti dal Libro dei soci. In seconda convocazione si intenderà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere si intendono approvate se assunte con il voto favorevole della maggioranza, senza tener conto degli astenuti.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei soci fondatori, ordinari o aggregati risultanti dal Libro dei soci. In seconda convocazione, si intenderà valida con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci. Le delibere si intendono approvate con il favore dei 2/3 dei voti presenti.
4. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, salvo diverso avviso dell'Assemblea che di volta in volta, a maggioranza, può stabilire modalità diverse. In ogni caso, per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procederà sempre per scrutinio segreto.
5. Durante le elezioni il Segretario Generale, assistito da due scrutatori eletti di volta in volta dall'Assemblea, curerà le operazioni di voto e spoglio.



6. Il verbale dell'Assemblea è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente o in loro assenza da un socio con funzioni di segretario nominato dall'Assemblea e dal Vice Presidente più anziano.

7. Copia di ogni singolo verbale di Assemblea deve rimanere a disposizione dei soci e di chiunque abbia motivato interesse alla lettura presso i locali dell'Associazione e può esserne data pubblicazione, su richiesta della maggioranza, sul sito internet dell'Associazione.

8. All'Assemblea in seduta ordinaria compete:

a) eleggere il Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Presidente;

c) ratificare la nomina del Segretario Generale;

d) ratificare la nomina del Tesoriere;

e) eleggere un componente del Comitato dei Garanti;

f) eleggere il Collegio dei Revisori Contabili, su una rosa di nomi proposta dal Consiglio Direttivo;

g) approvare le istanze e le richieste avanzate dai soci, nonché provenienti da soggetti esterni aventi ad

oggetto attività e scopi dell'Associazione stessa;

h) approvare il regolamento interno;

i) approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno decorso;

l) discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo, comprendente altresì l'ammontare per l'anno successivo della quota associativa, delle aliquote del contributo integrativo, nonché la necessità di eventuali contributi straordinari; m) ratificare l'istituzione di uffici e sedi secondarie;

n) ratificare l'adesione ad altre associazioni, organismi nazionali e internazionali;

o) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

9. All'Assemblea in seduta straordinaria compete: a) approvare le modifiche del presente Statuto; b) approvare le modifiche del Codice Etico;

c) approvare regolamenti interni integrativi del presente Statuto proposti dal Consiglio Direttivo;

d) ratificare il provvedimento di esclusione di un socio;



- e) deliberare sulla compravendita di beni immobili e l'acquisto o la concessione di diritti reali minori o di garanzia su beni immobili necessari a qualunque titolo per il funzionamento e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) sentito il Comitato dei Garanti, rimuovere dall'incarico uno o più componenti degli organi sociali per gravi inadempienze e irregolarità;
- g) approvare lo scioglimento dell'Associazione, nonché la nomina del liquidatore e il suo compenso;

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri cui si aggiungono di diritto:
 - a) un componente nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, in rappresentanza dei soci onorari che sia espressione particolarmente significativa dei valori dell'Associazione e di provata competenza, nonché un rappresentante dei soci aderenti eletto come stabilito dall'art.8;
 - b) se richiesti a partecipare, il Segretario Generale e il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea sulla base di spontanee candidature che dovranno pervenire al Segretario Generale entro e non oltre 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo.
3. L'Assemblea, inoltre, nella stessa seduta convocata per la nomina del Consiglio Direttivo, tra gli eletti in seno al Direttivo, eleggerà il Presidente.
4. Il Presidente potrà eleggere tra i membri del Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidenti.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.
6. Le decisioni del Consiglio sono valide quando partecipa alla riunione la maggioranza dei suoi componenti e vengono deliberate a maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti.
7. Ciascun membro ha diritto a un voto.
8. La convocazione è fatta mediante avviso scritto comunicato a mezzo lettera raccomandata, fax, P.E.C. o posta elettronica almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a giorni sette.
9. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e una chiara ed esaustiva indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
10. Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche al di fuori dei locali dell'Associazione e in sedute audio/video.



11. Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Competenze

1. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo fornite dall'Assemblea in vista del conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Associazione;
- c) predisporre tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo annuale nonché predisporre e aggiornare l'inventario;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- e) deliberare sulle domande di ammissione a soci ed effettuare anche a campione gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione;
- f) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, sulle aliquote e i criteri di calcolo dei contributi integrativi obbligatori a carico degli iscritti e sulle modalità di pagamento, nonché sulla eventuale necessità di contributi straordinari;
- g) proporre all'Assemblea eventuali modifiche ai criteri di attribuzione dei voti di cui all'art.17 dello Statuto;
- h) predisporre l'ordine del giorno da discutere e da approvare dall'Assemblea;
- i) convocare l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
- j) nominare il Segretario Generale;
- k) nominare il Tesoriere;
- l) presentare all'Assemblea una rosa di nomi per l'elezione del Collegio dei Revisori Contabili;
- m) attribuire incarichi a professionisti, consulenti anche esterni all'Associazione al fine di perseguirne gli scopi;



- n) assumere personale e assegnare mansioni per l'ordinaria amministrazione e il funzionamento dell'Associazione;
- o) nominare e sciogliere gruppi di lavoro e comitati tecnici costituiti per determinati scopi e attività;
- p) proporre all'Assemblea la compravendita di beni immobili, nonché l'acquisto e/o concessione di diritti reali minori e di garanzia e sugli investimenti patrimoniali in genere necessari a qualunque titolo per il funzionamento e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- q) deliberare l'istituzione di uffici e sedi secondarie anche temporanee dell'Associazione;
- r) assumere delibere di competenza dell'Assemblea nei casi di comprovata urgenza e di impossibilità di riunione di quest'ultima o di mancata valida costituzione della stessa da ratificarsi alla prima Assemblea utile;
- s) irrogare le sanzioni di cui all'art. 12, sentito il Comitato dei Garanti;
- t) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organi in genere, nei quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- u) mantenere i rapporti con le organizzazioni di categoria sul piano nazionale e internazionale.
- v) proporre all'Assemblea l'adesione ad altre associazioni, organizzazioni nazionali e internazionali;
- z) promuovere la modifica del presente Statuto e del Codice Etico, nonché l'assunzione di regolamenti interni.
- ww) esercitare ogni altra funzione prevista dal presente Statuto o che si rendesse comunque necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi e non espressamente attribuita ad altro organo.
- y) nomina dei referenti territoriali e del coordinatore dei referenti territoriali.

Art. 21 - P r e s i d e n z a

Il Presidente e i Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente provvederà a nominare tra i componenti del Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidente.
3. Il Presidente si avvale, nell'espletamento del suo mandato, della collaborazione dei Vice Presidente, del Segretario Generale, nonché di persone di particolare competenza e rappresentatività ove le circostanze lo richiedano.
4. Al Presidente compete:



- a) la legale rappresentanza dell'Associazione in qualunque sede amministrativa e giudiziaria, con facoltà di agire e resistere in giudizio, conferendo procura alle liti;
 - b) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione; c) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, nonché nella qualità e nell'esclusivo interesse dell'Associazione contratti, intese e accordi con terzi;
 - e) curare che sia predisposto da parte del Consiglio Direttivo lo schema di bilancio annuale dell'Associazione;
 - f) provvedere e vigilare sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e delle decisioni del Consiglio direttivo;
 - g) esercitare la vigilanza sull'attività dell'Associazione, avvalendosi anche dell'opera del Segretario Generale e del Comitato dei Garanti;
 - h) provvedere agli atti di ordinaria amministrazione per il funzionamento e la gestione dell'Associazione, con facoltà di delega;
 - i) provvedere all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e/o postali, procedere agli incassi e ad effettuare movimentazioni anche disgiuntamente dal Tesoriere. Può concedere deleghe e autorizzazioni a dipendenti e membri del Consiglio Direttivo per operazioni di versamento/prelievo e firma di assegni;
 - l) porre in essere personalmente gli atti di necessità e urgenza di competenza del Consiglio Direttivo che, tuttavia, dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. In caso di assenza o di impedimento, tutte le superiori funzioni di cui al punto 4 possono essere esercitate dal Vice Presidente designato e, in assenza di designazione, dal Vice Presidente più anziano.
6. Decadono dall'incarico per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi irregolarità o inadempimenti decisa dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato dei Garanti.

Art. 22 - Segretario Generale

1. E' nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo alla gestione ordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni decise dagli organi associativi.
3. In particolare, nell'espletamento delle sue funzioni deve:



- a) essere di supporto operativo permanente agli altri organi associativi, nonché assicurare la necessaria assistenza tecnico-giuridico per la cura di tutti gli adempimenti associativi quali la tenuta del libro Soci, del libro Assemblea e del libro Direttivo, nonché la predisposizione di contratti, intese, accordi, convenzioni;
- b) sovrintendere al funzionamento degli uffici e all'andamento dei servizi; c) curare le formalità inerenti le convocazioni e la corrispondenza;
- d) curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ove richiesto a partecipare;
- e) ricevere le richieste circa gli argomenti da sottoporre a deliberazione degli organi associativi ed elaborarle, di concerto con il Presidente, secondo le istruzioni dei proponenti;
- f) gestire i rapporti con il personale dipendente e con i collaboratori esterni, coordinandone l'operato;
- g) su delega del Presidente, intrattenere rapporti con istituzioni, Enti, organizzazioni nell'esclusivo fine del raggiungimento degli scopi associativi;
- h) proporre i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- i) su delega del Presidente, dare esecuzione alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- j) presenziare alle adunanze del Comitato dei Garanti, in sostituzione del Presidente e dei Vice Presidente, su delega di questi ultimi.

Art. 23 – T e s o r i e r e

1. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. E' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione.
3. Esercita il controllo sulla liceità formale e sostanziale dei pagamenti e degli incassi, controfirmando i mandati e le reversali e gli eventuali documenti contabili equivalenti emessi dall'Associazione e - allo stesso scopo - firma gli assegni bancari tratti dall'Associazione sui conti bancari, anche disgiuntamente dal Presidente su delega di quest'ultimo.
4. Sovrintende alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili.
5. Ogni qualvolta chiamato a riferire dal Consiglio Direttivo presenta a quest'ultimo la situazione di cassa aggiornata.
6. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti e per importi di modico valore relativi alla gestione ordinaria.
7. Per ogni impegno di spesa assunto è tenuto a darne immediato rendiconto al Consiglio Direttivo anche fuori dalle sedute ordinarie dello stesso.



8. Sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo, nonché alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame del Consiglio Direttivo e alla definitiva approvazione dell'Assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo può delegare i singoli referenti territoriali per gestire una cassa territoriale dell'associazione. In tale caso il Tesoriere è tenuto a verificare e sovrintendere ogni movimentazione delle stesse. Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Tesoriere, potrà emanare una procedura relativa al funzionamento della casse territoriali.

Art. 24 – Comitato dei Garanti

Composizione e funzionamento

1. Il Comitato dei Garanti è organo di garanzia statutaria, etica e regolamentare, nonché organo del riesame dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri. I tre membri verranno eletti rispettivamente uno dall'Assemblea dei soci, uno nominato da A.I.E.C. (Associazione internazionale economia di comunione) e uno indicato dalle commissioni regionali dell'EdC italiana, secondo modalità e criteri da esse individuati.
3. La carica di Presidente verrà assunta dal membro nominato dalle commissioni regionali dell'EdC italiana.
4. Per l'elezione del membro di nomina assembleare ciascun socio può esprimere a scrutinio segreto una preferenza nell'ambito di una rosa di candidati predisposta dai soci e presentata dal Consiglio Direttivo.
5. La carica di garante è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
6. Il Comitato dei Garanti si riunisce e delibera *ex bono et equo* senza formalità di procedure.
7. Nel caso in cui statuisca in veste di organo del riesame deve riunirsi entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso e far pervenire la propria decisione entro i successivi 30 giorni, salva proroga concessa dalle parti.
8. Ai fini dell'assunzione della decisione possono convocare l'interessato e il Presidente in rappresentanza del Consiglio Direttivo che ha irrogato la sanzione o assunto il provvedimento di esclusione.
9. Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25 – Comitato dei Garanti

Competenze

1. Al Comitato dei Garanti compete:
 - a) esprimere parere sulla risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli organi dell'Associazione e i soci e che non si siano potute definire bonariamente;



- b) vigilare sull'andamento e la gestione dell'Associazione e sul perseguimento e il raggiungimento degli scopi del presente Statuto e riferirne all'Assemblea;
 - c) vigilare sul rispetto da parte dei singoli associati dei principi e dei valori fondanti che ispirano l'Associazione e contenuti nel Codice Etico;
 - d) esprimere parere obbligatorio sull'irrogazione di sanzioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
 - e) assumere decisioni sui ricorsi presentati dai soci con potere di revoca del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo;
 - f) esprimere parere, su richiesta del Consiglio Direttivo o su istanza motivata pervenuta a firma di almeno 20 soci, in ordine alle questioni deontologiche che coinvolgono l'Associazione;
 - g) presentare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo proposte sulle attività, programmi ed obiettivi da perseguire;
 - h) partecipare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni di quest'ultimo in cui è necessario assumere decisioni su questioni che richiedono l'assunzione del parere obbligatorio del Comitato dei Garanti;
 - i) in caso di gravi irregolarità e inadempienze da parte del Consiglio Direttivo e degli organi statutari, indire l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, formulando apposita mozione di sfiducia da sottoporre al voto dell'Assemblea;
2. In ogni caso le valutazioni formulate dal Comitato dei Garanti anche in ordine ai bilanci e alla gestione economica, devono essere tenute in debita considerazione da parte degli organi di governo dell'Associazione mediante anche l'assunzione di determinazioni consequenziali.

Art. 26 - Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 membri.
2. Almeno uno dei Sindaci Revisori deve essere iscritto all'albo dei commercialisti o dei revisori contabili.
3. Elegge al proprio interno il Presidente scelto tra i componenti iscritti all'albo dei commercialisti o dei revisori contabili.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione al bilancio consuntivo.
5. I membri del Collegio possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su particolari questioni riguardanti consistenti impegni di spesa e di gestione dell'Associazione.



6. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e sono operanti le incompatibilità e le decadenze di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

TITOLO V

MODIFICHE E

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Modificazioni statutarie e della forma giuridica

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con il favore dei 2/3 dei voti presenti.
2. Per il mutamento della forma giuridica della presente Associazione sono richieste le medesime maggioranze previste per lo scioglimento.

Art. 28 - Scioglimento

1. Su richiesta motivata sottoscritta da 2/3 della totalità dei soci rappresentanti, altresì, i 2/3 della totalità dei voti deve essere convocata l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea, se delibera in tal senso, nomina un liquidatore, ne determina i poteri e i compensi.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea devolverà, salva diversa destinazione imposta per legge e sentito il Comitato dei Garanti, nonché se necessario l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, l. 23.12.1996, n. 662, le eventuali attività patrimoniali residue nel rispetto dei principi e degli scopi dell'Associazione ad altre organizzazioni e/o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 29 - Foro competente

1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla applicazione del presente Statuto, nonché insorta tra i soci e tra questi e l'Associazione non risolta dagli organi interni viene indicato quale foro esclusivo ex art. 28 c.p.c. quello del Tribunale di Firenze.

Art. 30 - Norme transitorie e disposizioni finali



1. Sino alla convocazione della prima Assemblea la gestione dell'Associazione e l'assunzione di qualsiasi decisioni è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo provvisorio nominato dai soci fondatori e indicato in seno all'Atto Costitutivo.
2. Tutti gli organi nominati dai soci fondatori rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore alla data di approvazione da parte della prima Assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo provvisorio.
4. Il Consiglio Direttivo provvisorio nell'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione e nell'assunzione delle necessarie decisioni si impegnerà a rispettare e a ispirarsi a quanto previsto nel presente Statuto e nell'allegato Codice Etico.
5. Per tutto quanto non compreso e regolato dal presente Statuto e dall'allegato Codice Etico si rinvia, salva l'applicazione di inderogabili disposizioni di legge, alle decisioni dell'Assemblea dei soci in convocazione ordinaria.